Sent. 33/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso Viciglione **Presidente**

Gennaro Di Cecilia **Consigliere**

Luigia Iocca **Referendario relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 3793/EL** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti del **sig. F. D. G.**, nato a OMISSIS, il OMISSIS, cf. OMISSIS, residente a OMISSIS alla OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Cima cf. CMI NLW56R15H273M, e Pietro Colucci, cod. fisc. CLCPTR58D25B519P, presso il cui studio legale è domiciliato a Campobasso in via Zurlo, n. 8.

I Difensori dichiarano di voler ricevere gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni, ai sensi e nelle forme di legge, alle caselle di posta elettronica certificata avvangelowaltercima@puntopec.it e avvpietrocolucci@puntopec.it.

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta presente agli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza del 24 settembre 2020, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il rappresentante della Procura Regionale nella

persona del Ref. dott. Stefano Brizi e gli Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci, per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione in data 16/5/2019, depositato il 17/5/2019 presso la segreteria della Sezione e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. F. D. G., generalizzato in epigrafe, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 88.365,30 oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore del Comune di Termoli.

La vicenda per cui è causa trae origine dall'esposto di un consigliere comunale di Termoli che sollecitava alcune verifiche, poi effettuate, sui rimborsi ex artt. 79 e 80 del d.lgs. n. 267/2000, disposti dall'Ente in favore della Net Italia s.r.l., datrice di lavoro dell'odierno convenuto, sig. F. D. G., anche lui consigliere comunale, per l'espletamento del suo mandato elettorale.

Ha riferito la Procura attrice, in particolare, di aver delegato alla Guardia di Finanza le indagini su quanto esposto nella denuncia, e che dalle stesse è emerso quanto segue.

Il sig. D. G. rivestiva, all'epoca dei fatti contestati, la triplice qualità di socio al 99% della società Net Italia s.r.l. (il restante 1% di proprietà della figlia, sig.ra OMISSIS), di procuratore generale e, infine, di Direttore generale della medesima società, assunto con rapporto di lavoro dipendente in forza della determinazione assembleare in data 23/6/2014.

Il Pubblico Ministero ha contestato al sig. D. G. l'artificiosa instaurazione del suddetto rapporto di lavoro, posto in essere con la ritenuta finalità di procurare alla s.r.l. il rimborso dei permessi fruiti per l'espletamento del proprio mandato elettorale presso il comune di Termoli, ai sensi degli artt. 79 e 80 del

Tuel. In particolare, il Requirente ha riportato che, dagli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, è risultato che la società Net Italia s.r.l. è stata costituita nel 1999 e posseduta al 99% sempre dal sig. D. G., con il restante 1% di proprietà prima di un soggetto terzo e successivamente, dal maggio 2013, di sua figlia OMISSIS.

Lo stesso convenuto, inoltre, ha svolto il ruolo di amministratore unico della società dal 2003 al 2010 e poi, da tale data, ha ricoperto il ruolo di "procuratore speciale" della stessa. Tale ultimo incarico gli è stato conferito con delibera assembleare, formalizzato con atto notarile e, come si legge nell'atto stesso e nella visura camerale della società (v. rispettivamente pp. 20 e 51 del pdf All. 4 della Procura, rapporto della Gdf), include ogni più ampio potere di rappresentanza e di firma.

In data 25/5/2014, si legge nell'atto introduttivo del giudizio, il convenuto odierno è stato eletto al Consiglio comunale del Comune di Termoli e, in data 1/7/2014 – per decisione dell'assemblea dei soci tenutasi in data 23/6/2014 – è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di Direttore Generale e fatto destinatario, oltre che del trattamento economico contrattualmente previsto per tale figura, anche di un emolumento riconosciutogli *ad personam*, per un importo mensile di € 3.850,00, aggiuntivo rispetto alla retribuzione. Il compenso complessivo mensile, pertanto, ammontava ad € 6.500,00 circa.

Il ruolo di amministratore unico – aggiunge il Requirente – risulta invece intestato, dal 2010, al sig. M. che tuttavia, secondo la Procura attrice, compare nella vicenda come mero prestanome, essendo risultato – così riferisce parte attrice – da accertamenti fiscali svolti da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, totalmente disinformato delle vicende gestorie della società ed incapace

di rendere risposta agli inquirenti su alcuna delle operazioni societarie.

In particolare, ha esposto la Procura che il sig. M. ha dichiarato ai funzionari dell'Agenzia di essere operaio, dipendente presso altro datore di lavoro, e di svolgere l'attività di amministratore unico della Net Italia solo a titolo gratuito ed amicale. Peraltro, tutti gli atti in cui si estrinseca lo svolgimento dell'oggetto sociale risulterebbero firmati dal sig. D. G., mentre a firma del sig. M. risulterebbero solo i verbali assembleari.

Secondo il Requirente ""*Il quadro rappresentato* […] *integra plasticamente un'ipotesi di "abuso della personalità giuridica", ravvisabile, secondo la Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui «il socio c.d. sovrano, vale a dire il socio di controllo di una società di capitali …, si serva della struttura sociale come schermo, trasformandosi così in socio cd. tiranno, al fine di gestire i propri affari con responsabilità limitata». Ebbene, in tali circostanze egli «incorre nell'abuso della personalità giuridica, ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale, con conseguente configurabilità di una responsabilità civile e penale, avuto riguardo al ruolo da lui svolto» (Cass., 25 gennaio 2000, n. 804* […]), *atteggiandosi, quindi, ad amministratore "di fatto" della "Net Italia S.r.l.""*

Il Pubblico Ministero ha inoltre riferito di aver provveduto, in data 26/3/2019, a notificare al convenuto l'invito a fornire deduzioni sui fatti a lui ascritti, e che queste sono state prodotte tre giorni oltre il termine di 45, assegnato invece dal Requirente. Ad ogni buon conto, tali deduzioni non sono state ritenute persuasive e pertanto parte attrice chiede oggi che l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate dal Comune di Termoli in favore della società del convenuto, a titolo di rimborso ex artt. 79 e 80 del Tuel, pari ad € 88.365,30, siano restituite da quest'ultimo in quanto artificiosamente

conseguite – con atteggiamento che la Procura ritiene sorretto da dolo – e perciò costituenti danno erariale.

La Procura ha altresì informato che, sulla vicenda per cui è causa, pende attualmente procedimento penale a carico di D. G. e di M., a seguito di denuncia sporta, presso la Procura della Repubblica di Larino, dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Con comparsa depositata in data 1/9/2020, si è costituito il sig. F. D. G., il quale ha contrastato la ricostruzione attorea sull'artificiosa costituzione del rapporto di lavoro citando, in proposito, le risultanze di un accertamento condotto dalla Direzione Territoriale del Lavoro ed esitato nel documento datato 14/12/2017. Alla stregua di tale documento, citato nella comparsa di risposta, "*il vincolo di subordinazione tra l'organo amministrativo della NET Italia ed il dr. D. G., pur avendo, ovviamente, natura attenuata a causa dell'alta professionalità, non è apparso insussistente*".

La difesa del convenuto ha altresì affermato che la verifica condotta dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata smentita dalla Direzione Provinciale della stessa Agenzia, la quale avrebbe inviato il verbale di accertamento al M., come amministratore unico della società, e non avrebbe contestato nulla in ordine all'avvenuta deduzione fiscale, da parte della Net Italia, dei costi per il rapporto di lavoro dipendente intestato al D. G. Ha altresì affermato che il ruolo di procuratore generale, affidato al D. G. dal 2010, non avrebbe ricompreso gli atti di amministrazione straordinaria, mentre quello di amministratore unico, ricoperto dal sig. M., sarebbe stato concretamente da quest'ultimo svolto, in ragione della sua approfondita conoscenza della società e dell'oggetto sociale. Inoltre, ha affermato che l'assunzione del sig.

D. G. a Direttore generale sarebbe stata motivata dall'esigenza di fronteggiare una crescente mole di lavoro, e che l'essere avvenuta a stretto ridosso dell'elezione del medesimo a consigliere comunale non avrebbe alcun rilievo.

Nella comparsa, inoltre, si è sostenuto che il convenuto avrebbe preso parte ad eventi consiliari (commissioni e sedute varie) in rapporto quantitativamente assai inferiore rispetto ad altri consiglieri, il che avrebbe determinato l'avvenuta corresponsione di rimborsi che si affermano più esigui.

Infine, la difesa del convenuto ha sottolineato che "*Sugli importi quindi corrisposti dalla Net Italia al D. G., importi tutti tracciabili, sono stati pagati contributi assicurativi e previdenziali il cui ammontare, sulla sola posizione del D. G., appare di gran lunga superiore all'importo contestato*".

Conclusivamente, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda a suo carico e, in subordine, la riduzione dell'addebito.

All'udienza del 24 settembre 2020, sono comparsi il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del dott. Stefano Brizi, e i Difensori del convenuto, Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci, i quali tutti si sono riportati agli scritti difensivi in atti, concludendo come da verbale.

In particolare, "*il PM. evidenzia che la struttura organizzativa della Società non giustificava la nomina di un Dirigente Generale, peraltro socio di maggioranza al 99% che era già Procuratore Generale. Poiché la Procura ritiene di individuare, quanto all'elemento psicologico, una condotta dolosa, si oppone all'applicazione del potere riduttivo. L'Avv. Colucci, su richiesta della Relatrice, Ref. Luigia Iocca, chiarisce che negli oneri di oltre 600.000 euro affrontati dalla Società per l'assunzione di D. G., sono inclusi anche gli stipendi di quest'ultimo. Per il resto, il Difensore, ripropone e sviluppa le argomentazioni di cui alla memoria difensiva, confermando le*

ivi rassegnate conclusioni".

DIRITTO

La domanda della Procura Regionale è fondata, e pertanto merita accoglimento.

La questione posta all'attenzione del Collegio presenta un duplice aspetto: da un lato, infatti, va scrutinata la genuinità del rapporto di lavoro dipendente instaurato tra la società Net Italia s.r.l. ed il convenuto; dall'altro, deve essere valutata la responsabilità di quest'ultimo agli effetti della costituzione del rapporto suddetto.

Entrambe le prospettive originano dal medesimo punto problematico, costituito dal carattere spiccatamente personalistico dell'assetto societario, che fa perno sulla figura del sig. D. G. e conosce due soli momenti di pluralità: la quota societaria dell'1%, intestata peraltro alla sua giovane figlia, e la figura dell'Amministratore unico, sig. E. M., la cui effettiva titolarità del potere gestorio viene negata dal Pubblico Ministero e messa fortemente in discussione dalle risultanze degli accertamenti allegate agli atti.

Quanto al primo aspetto della vicenda, e pur prendendo atto del parere reso in merito dai funzionari della D.T.L. di Campobasso, il Collegio non ritiene che il rapporto di lavoro, che lega l'odierno convenuto alla Net Italia s.r.l., possa qualificarsi dipendente e subordinato nei termini postulati dall'art. 2094 del Codice civile.

Non si ignora, beninteso, l'orientamento che ammette l'astratta configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente tra il socio (o chi ricopra incarichi gestori nella società di capitali) e la società stessa e tuttavia, affinché tale rapporto possa dirsi genuino, sia la giurisprudenza di legittimità che

l'Amministrazione previdenziale hanno indicato tassativi parametri di riscontro (v., in particolare, Messaggio INPS n. 3359 del 2019, cui si rinvia) che, però, non si ritengono soddisfatti nella fattispecie per cui è causa.

Anzitutto, sul piano della genesi del rapporto, risulta agli atti (v. la delibera assembleare in data 23/6/2014, a p. 33 del pdf All. 4 all'atto di citazione) che il sig. D. G. è stato assunto per iniziativa di un'assemblea societaria di cui deteneva il 99% delle quote, vale a dire sulla base del consenso da se medesimo manifestato.

Peraltro, il deliberato risulta sottoscritto dal sig. M. in qualità di Amministratore unico e Presidente dell'assemblea, dal sig. D. G. stesso e da tale A. R., che sempre dagli atti di causa risulta invece aver ceduto il proprio 1% di partecipazione societaria (alla sig.ra F. D. G.) in data 24/5/2013, cioè circa un anno prima dell'assemblea (v. l'atto di cessione, a p. 35 del pdf All. 4 all'atto di citazione, nonché la visura storica del Registro Imprese, p. 10 del pdf All. 1 alla comparsa di costituzione).

Ciononostante, nella delibera viene "*Constatata la regolare costituzione dell'assemblea essendo presenti l'intero capitale sociale*", né è dato comprendere a quale titolo la sig.ra A. abbia sottoscritto il documento.

Sul piano operativo, inoltre, la qualifica di lavoratore dipendente formalmente ricoperta dal D. G. va coordinata con quella, mai revocata, di procuratore generale della Net Italia s.r.l., quindi di soggetto fiduciario della società, destinatario di un incarico gestorio dal quale discende ampia autonomia decisionale, come risulta sia dall'atto di conferimento dell'incarico sia dall'annotazione sul Registro delle imprese (v., rispettivamente, p. 20 pdf All. 4 alla citazione e p. 6 All. 1 alla comparsa di risposta).

In proposito, appare assai pertinente la sent. n. 4532/1998, Cass. Civ. Sez. Lav., che ha scrutinato proprio la regolarità di un rapporto di lavoro subordinato tra una s.r.l. ed il suo socio di maggioranza nonché procuratore generale, chiarendo infine "*l'istituzionale incompatibilità tra posizione dominante che nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale può assumere, in ragione della sua partecipazione al capitale sociale, il socio di maggioranza* […]*, e la situazione di istituzionale soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (società), costituente il dato caratterizzante di ogni rapporto di lavoro subordinato, e che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. ex plurimis, in relazione all'assoggettamento del lavoratore al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro, Cass. 18 dicembre 1996 n. 113329; Cass. 17 dicembre 1994 n. 10829; Cass. 17 novembre 1994 n. 9718). Orbene, il socio non può assumere la figura di lavoratore subordinato di una società di capitali allorquando abbia una partecipazione al capitale capace di assicurargli da sola la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni delle assemblee (ordinarie e straordinarie), sicché in concreto dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina e la revoca degli amministratori, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'assunzione di lavoratori ed il loro licenziamento, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul personale. In tali casi il socio si presenta come l'effettivo e solo titolare del potere gestionale della società sì da risultare vero e proprio "sovrano" della stessa.*

Sotto questo aspetto la situazione in esame è in certa misura assimilabile a quanto si verifica - a seguito del d.l. 3 marzo 1993 n.88 (che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 667 del 1989) - nella società a responsabilità limitata unipersonale, nella quale, come è stato osservato in dottrina, tutta l'impresa organizzazione - con la

struttura, gli oneri ed i vantaggi relativi - è posta al servizio di un solo protagonista, socio padrone ed imprenditore". In termini, peraltro, si era già espressa la Suprema Corte con le pronunce n. 6413/1983 e n. 6953/1987.

Nella cornice di quanto sopra riassunto, volendo pure emarginare la parte di opera ipoteticamente prestata dal convenuto in qualità di lavoratore dipendente, si impone la constatazione che la qualifica di Direttore generale da lui assunta presentava caratteri tali di apicalità che – nella concreta struttura organizzativa della Net Italia, invero assai ristretta – ne consentivano l'assoggettamento al solo Amministratore unico.

Ma tale ultima figura, ai fini che ne occupano, va approfondita alla luce di quanto accertato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate (e che ha poi condotto alla denuncia all'Autorità giudiziaria penale), e cioè che costui non era stato in grado di offrire risposte su fatti gestori anche semplici, eppure assai rilevanti per la società (v., in particolare, p. 58 e ss. All. 4 all'atto di citazione, relative al verbale di audizione dell'Agenzia delle Entrate, in cui il sig. M. si dichiarava inconsapevole delle ragioni che avevano condotto alla stipula di tre preliminari di vendita, da lui firmati come amministratore unico, tra la Net Italia e il convenuto D. G., senza la previa autorizzazione dell'assemblea dei soci).

Inoltre, in data 24/5/2016 quando il rapporto di lavoro subordinato del D. G. era pienamente in essere, lo stesso M. ha dichiarato – alla presenza e con l'assistenza di un Avvocato di fiducia – di essere lavoratore dipendente di un'altra società, con mansioni di operaio, e di svolgere l'attività di amministratore unico della Net Italia "*a titolo di amicizia* […], *fuori dell'orario di lavoro effettuato alle dipendenze della* […]".

Interrogato in ordine al contenuto effettivo delle sue attività come Amministratore unico, ha poi chiarito che esse consistevano nella "*sottoscrizione di bilanci, note integrative e verbali di assemblee della società Net Italia srl; utilizzo dell'autovettura targata* […] *per effettuare sopralluoghi presso i condomini al fine di verificare l'esistenza di problematiche varie (es. infiltrazioni, crepe e tutto ciò che concerne il settore edilizio)*", precisando che "*Invece non svolgevo le operazioni riconducibili alla gestione aziendale della società*".

Ebbene, in un apparato organizzativo così assortito, il Collegio non ritiene che il sig. D. G. potesse realisticamente essere chiamato a ricevere istruzioni e rendere il conto del proprio operato al sig. M. che – in disparte la surriportata fondamentale affermazione "*Invece non svolgevo le operazioni riconducibili alla gestione aziendale della società*" – disimpegnava il proprio incarico a titolo amicale, non retribuito e negli spazi di tempo consentiti dalla propria occupazione di operaio dipendente.

Né possono trovare ingresso le difese dispiegate dal convenuto in ordine agli oneri previdenziali, il cui assolvimento da parte della s.r.l. assevererebbe la regolarità del rapporto.

Si legge, in proposito, nella comparsa che "*i rimborsi del Comune di Termoli sono ammontati,* […] *ad € 88.365.00 per il periodo luglio 2014 / febbraio 2017, a fronte di un esborso complessivo della società di € 636.895,55 (fino a dicembre 2018), che avrebbe rappresentato un utile per la Net Italia srl del quale il D. G., in qualità di socio di maggioranza, avrebbe sicuramente beneficiato*".

Ma, a ben vedere, la somma di cui si sottolinea l'esborso include, come confermato anche dal Difensore in udienza, le retribuzioni percepite proprio dallo stesso D. G. (peraltro oneri deducibili dalla società ai fini fiscali), e gli

oneri previdenziali limitatamente alla somma di € 190.349, 67, che ad ogni buon conto non restano infruttuosi per chi li versa ma generano, in prospettiva, il diritto alla percezione di una pensione da lavoratore dipendente.

La situazione complessivamente emergente dalle allegazioni probatorie va poi inquadrata alla luce di un ulteriore dato fattuale, rappresentato dalla stretta prossimità temporale tra l'elezione del sig. D. G. a consigliere comunale (avvenuta il 25/5/2014) e la sua assunzione a lavoratore dipendente della Net Italia s.r.l. (deliberata il 23/6/2014).

In considerazione di tali elementi, il Collegio ritiene che il convenuto abbia deliberatamente e, quindi, dolosamente, agito nell'intento di procurare alla società (a cui, come si è visto, lo legava un fascio di rapporti di inestricabile connessione gestoria) i rimborsi disposti dal Comune per la fruizione dei permessi per il mandato elettivo, ex artt. 79 e 80 del Tuel, il cui esborso costituisce, pertanto, a tutti gli effetti – a fronte della sostanziale inconsistenza del rapporto di subordinazione cui essi accedono – un danno per le casse comunali.

Un danno che – sotto il profilo dell'efficiente nesso causale – non si sarebbe prodotto se il sig. D. G. (consapevole di non avere titolo per intrattenere, con la società di cui era proprietario al 99% e procuratore generale, un rapporto di lavoro subordinato) non avesse instaurato il rapporto suddetto, con conseguente procacciamento alla Net Italia s.r.l. di ingiusto rimborso, che provocava la corrispondente, ingiusta sottrazione di pubblico denaro alle finalità istituzionali del Comune presso cui rivestiva la carica di consigliere.

Conseguentemente, va affermata la responsabilità del convenuto per i fatti a lui ascritti; responsabilità che, peraltro, risulta corroborata dal disposto

dell'art. 2476, comma 7 c.c. incombendo sul socio che abbia "*deciso o autorizzato intenzionalmente il compimento di atti dannosi per il terzo o la società ; tali intendendosi non solo gli atti decisori o autorizzativi formalmente adottati nelle forme previste dall'art. 2468 comma 3 c.c. e 2479 c.c. ovvero in sede assembleare ma più in generale tutti i casi di "intenzionale" ingerenza del socio nell'attività di gestione propria dell'amministratore mediante comportamenti ed atti idonei a supportare l'azione illegittima e dannosa posta in essere da quest'ultimo*" (v. C.d.c. Sez. Giur. Calabria, sent. n. 8/2013, confermata dalla III Sez. Appello, sent. n. 211/2016; nello stesso senso, v. Sez. Giur. Calabria sent. n. 44/2013 e, prima, n. 51/2012).

Conforme a tale impostazione è anche la C.d.c. Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 112/2017 nonché la I Sez. App., sent. n. 152/2004 (che conferma Sez. Giur. Lazio n. 2876/2002) secondo cui, quando la società – ai cui comportamenti vanno ricondotti ingiusti danni subiti dall'ente – sia di fatto gestita dal socio di riferimento rispetto alla gestione della società stessa, la legittimazione passiva va correttamente ravvisata in capo a detto socio.

La responsabilità così ricostruita lambisce i contorni della figura, prospettata anche dalla giurisprudenza civilistica, del cd. socio sovrano, che ricorre quando il titolare di una partecipazione societaria maggioritaria "*si serva della struttura sociale come schermo (così trasformandosi in "socio tiranno") al fine di gestire i propri affari con responsabilità patrimoniale limitata*", potendo in tali casi "*incorrere nel fenomeno definito dell'abuso di personalità giuridica, ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale*" (v. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 804/2000); situazione che, nel caso di specie, si ritiene essersi verificata.

Tale schema vede come conseguenza dell'abuso la riconduzione dei rapporti giuridici, formalmente intestati alla società, "*al soggetto interponente, solitamente individuato in un socio che è il reale ed unico referente economico-gestionale della società abusivamente costituita (cd. socio "tiranno"). Ne consegue l'illimitata responsabilità del socio "tiranno" per le obbligazioni assunte dalla società o, quanto meno, per l'obbligazione in funzione del cui inadempimento da parte dell'effettivo titolare, è stato commesso l'abuso (cfr. artt. 2325 comma 2, 2362, 2470 commi 4 e ss. c.c.; Cass., n. 804 del 2000; Cass., n. 11107 del 2006; Cass., n. 13338 del 2009; Cass. n. 11258 del 2007; Cass., n. 11275 del 1992)*" (v. Trib. Milano, sent. n. 6295/2013).

Da tutto quanto motivato consegue, dunque, che l'obbligo di restituzione dei rimborsi, illegittimamente percepiti dalla società, deve gravare sul convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, **condanna il sig. F. D. G.,** generalizzato in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di Termoli, della somma di **€ 88.365,30, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.**

Lo condanna altresì al pagamento delle spese della sentenza che vengono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2020, proseguita in data

Le spese di giudizio si liquidano in € 430,71 (quattrocentotrenta/71)
Il Responsabile della Segreteria
f.to digitalmente
Maria Grazia Sechi

22/10/2020.

Il Magistrato Relatore	Il Presidente
Luigia Iocca	Tommaso Viciglione
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 4 novembre 2020

F.to Il Responsabile della Segreteria

f.to digitalmente Maria Grazia Sechi